

~~All. "A"~~

ALLEGATO

(2)

3 PAGINE

pag. 96 - 97 - 98

## Articolo 48

### Zone Produttive (D)

Le zone classificate "D" ai sensi dell'art. 2 del D.M. 1444/1968 sono le parti del territorio comunale a prevalente destinazione industriale, artigianale, commerciale, direzionale, nonché le aree destinate alle cave.

In relazione alla specificità degli insediamenti esistenti e previsti, le zone "D" si suddividono in:

- |        |   |            |
|--------|---|------------|
| DE     | - Zone produttive esistenti                           | ( art 49 ) |
| DNU    | - Zone produttive di nuovo impianto                   | ( art 50 ) |
| DR.P   | - Zone misto produttivo/residenza                     | ( art 51 ) |
| D      | - Zone produttive - militari                          | ( art.52 ) |
| DM     | - Zone produttive esistenti per attrezzature militari | ( art 52 ) |
| Dex.M. | - Zone produttive ex militari                         | ( art 53 ) |
| D      | - Zona produttiva per esercizio cave                  | ( art 54 ) |
| D      | - Zone ricettive - commerciali                        | ( art 55 ) |

Devono essere previsti gli spazi di parcheggio indicati dalla L.122/89 e in apposita convenzione, gli spazi pubblici e le aree previste dal D.M. 1444/68 da cedere gratuitamente al Comune per strade, piazze, verde e attrezzature pubbliche.

Sia per i nuovi interventi che per gli ampliamenti, dovrà essere minimizzata l'impermeabilizzazione dei suoli nel rispetto della delibera C.R. 230/94 e nel rispetto degli standard di legge.

E' escluso l'insediamento di attività insalubri di cui all'art.216 del T.U. della L. 1256/1934 e dei D.M. 23/12/1976 e 29/03/1977. | D.M. 1994 < 3 Cittadella A  
B  
C

ANEXO 2

tt. "A"

Articolo 49

Zone produttive esistenti D.E

Sono aree produttive esistenti individuate nelle Tavole del Regolamento Urbanistico con apposita retinatura e sigla D.E.

Sono aree completamente o parzialmente edificate suscettibili di riordino funzionale o ampliamenti.

Nei lotti liberi è consentita la nuova edificazione con il parametro di superficie cop.40 %, limite di altezza 8.60 m. utile sotto trave, distanza dai confini m. 5, distanza dai fabbricati ml.10.

In casi di particolari documentate necessità l'altezza sotto trave può essere maggiore.

La destinazione d'uso può essere per edifici artigianali, industriali, commerciali e per la distribuzione, magazzini, con i relativi spazi per uffici, laboratori, mostre e quant'altro connesso con le attività produttive, per attività ricettive e ricreative, anche secondo quanto specificatamente previsto nelle singole sotto zone.

E' sempre ammessa la costruzione di unità abitative per la custodia o la vigilanza dell'azienda, di dimensione non superiore a mq.120utili.

E' inoltre escluso l'insediamento di attività insalubri di cui l'articolo 216 del T.U. della L. 1265/1934 e dei D.M. 23/12/1976 e 29/03/1977.

In tutta l'area D.E di Albiano Magra (ex Signani), oltre alle ristrutturazione dei vari capannoni ed alla Ristrutturazione Urbanistica prospiciente la Strada Statale, è consentito la realizzazione di un nuovo intervento per una superficie massima di mq 1400 in aderenza o allineamento all'attuale capannone Alcinav, sarà inoltre

ANNEGOZO 2

ATT. 2/11  
A.

consentita una pensilina per stoccaggio materiali integrata al capannone in costruzione e al capannone esistente Alcinav.

Sempre in tale area si ritiene che l'attuale edificio "mensa e spogliatoio" debba rimanere con la destinazione vigente in quanto strettamente funzionale all'attività artigianale - industriale di tutta l'area.

Le singole concessioni, potranno essere rilasciate previo approvazione di preventivo Piani di Recupero o Piano Particolareggiato.

Per l'area indicata nelle Tavole del R.U. con Ristrutturazione Urbanistica, si fa riferimento all'articolo 47 (R.U.5)

Per le aree ex Filanda come destinazione d'uso sono consentite le destinazioni artigianale - industriale e commerciale.

Per la proporzione a parcheggio si fa riferimento all'articolo relativo ai (P)

Nei lotti edificati con superficie coperta inferiore al 45% di rapp. Sup. coperta; la superficie coperta potrà essere ampliata fino a raggiungere in totale di superficie coperta nei limiti massimi del 45%.

Il completamento concedibile può essere collocato anche in aderenza ai fabbricati esistenti nel lotto.

Nelle zone produttive e nelle zone produttive esistenti è consentita anche la costruzione di caserme.

